

## INTRODUZIONE

Il lavoro di ricerca, tramite cui si è prodotto questo elaborato, muove da uno studio dell'istituto commissariale nell'ordinamento amministrativo italiano. Lo scopo è quello di comprendere quali potranno essere gli sviluppi futuri di questa peculiare forma di amministrazione. Per raggiungere queste finalità, saranno analizzate le forme di gestione commissariale più ricorrenti nell'esperienza amministrativa e così, attraverso un processo logico-induttivo, verranno elaborate categorie e classificazioni entro cui collocare le diverse tipologie commissariali.

A scanso di equivoci, in questo lavoro, non si intende definire un modello unico e rigido di figura commissariale poiché tale tentativo, oltre ad essere vano, tradirebbe effettivamente il senso stesso di questo istituto straordinario, cioè il fatto di costituire una reazione puntuale a fatti non predeterminabili, esterni all'ordinamento e per i quali l'Amministrazione non dispone dei mezzi ordinari sufficienti ad affrontarli. La figura del commissario, infatti, si colloca nell'ambito più vasto della cd. straordinarietà amministrativa: alle forme, ai vincoli, ai principi propri di questa modalità di agire amministrativo si conforma *ipso facto* l'attività commissariale. Si è reso, perciò, necessario avviare l'indagine sulle gestioni commissariali, partendo proprio da una ricerca sistematica della dimensione *extra ordinem* all'interno della Pubblica Amministrazione.

Attraverso l'illustrazione delle diverse espressioni di straordinarietà amministrativa si dimostrerà che accanto ad un impiego "fisiologico" dell'istituto commissariale se ne rinvencono sempre più spesso forme di ricorso snaturato. In alcuni ambiti dell'Amministrazione si è persino giunti al paradosso di nominare commissari ogni qualvolta si ravvisi la necessità di sopperire a

carenze o inefficienze gravi delle pubbliche amministrazioni. Tale fenomeno, avendo assunto dimensioni sempre più vaste, pone questioni di grande rilievo. In primo luogo, si cercherà di valutare l'impatto che l'impiego di strumenti *extra ordinem* produce sull'attività amministrativa ordinaria. In secondo luogo, occorrerà domandarsi se le gestioni commissariali possano rappresentare realmente il rimedio alle "patologie" dell'Amministrazione ordinaria.

Rispetto a questi ultimi profili emergenti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il programma *Next Generation EU*, attualmente *in fieri*, potranno rappresentare un'occasione unica per intervenire e riformare in maniera decisiva la Pubblica Amministrazione, ridefinendo così al proprio interno i rapporti tra le dimensioni dell'ordinarietà e della straordinarietà.

Il primo Capitolo, *La straordinarietà nell'attività amministrativa*, offre un quadro generale sulle principali trasformazioni che stanno riguardando la forma *extra ordinem* dell'Amministrazione. Uno specifico approfondimento è dedicato all'emergenza quale peculiare forma di straordinarietà. L'analisi condotta farà emergere come tale concetto assuma connotati multiformi, eterogenei, a tratti inafferrabili. Sebbene si tratti di un tema che sin dall'epoca della *Res Publica Romana* ha suscitato grande interesse – si pensi alle diverse tipologie di *dictatores* che intervenivano in particolari situazioni di crisi ed emergenza –, in questo lavoro verrà ripercorsa l'evoluzione storica del concetto giuridico di emergenza a partire dalla nascita dello Stato liberale. Tale *excursus* con la relativa categorizzazione delle forme emergenziali consentirà di restringere il campo di indagine nella prospettiva della costruzione di un modello specifico di emergenza applicabile al diritto amministrativo. Nel medesimo Capitolo, inoltre, partendo dalle ricostruzioni più consolidate in dottrina, si è tentato di proporre una nuova sistematica

della straordinarietà amministrativa, anche considerando le più recenti evoluzioni a riguardo. La straordinarietà si rivela un ambito imprescindibile dell'agire amministrativo, specialmente per la gestione di fatti imprevedibili e improvvisi. Allo stesso tempo, l'esercizio di poteri straordinari pone non pochi problemi di ordine costituzionale, innanzitutto in riferimento al rapporto con i principi di legalità e tipicità degli atti amministrativi. Ciò, come si vedrà, richiede un'attenzione particolare alle garanzie e ai limiti posti all'esercizio dei poteri *extra ordinem*.

Nel secondo Capitolo, *Le espressioni della straordinarietà amministrativa*, verranno passate in rassegna le principali forme attraverso cui la dimensione straordinaria si esplica, tra le quali i poteri di ordinanza e quelli di sostituzione. A seguire, verrà preso in considerazione il funzionamento di uno dei principali strumenti di reazione dell'ordinamento alle emergenze, il Servizio Nazionale della Protezione Civile. A livello europeo, l'interazione dei Servizi Nazionali dei vari Stati membri (ma non solo) ha dato vita ad un innovativo meccanismo di cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso che, ad oggi, rappresenta una delle manifestazioni più avanzate dell'integrazione euro unitaria. Infine, il Capitolo si chiude con l'illustrazione delle misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza da SARS-CoV-2. La pandemia ha rivelato, infatti, l'importanza del ruolo che la straordinarietà amministrativa riveste nella gestione di avvenimenti emergenziali.

Il terzo Capitolo, *Una ricostruzione delle tipologie commissariali*, individua per ciascuna figura commissariale il quadro normativo di riferimento, i procedimenti di nomina, i poteri, le caratteristiche più rilevanti, partendo

dall'analisi dei dati statistici a disposizione. La pluralità delle tipologie commissariali si connota per una forte eterogeneità e frammentazione, ma al contempo è indice della trasversalità dell'uso di questi organi straordinari. Nel quarto Capitolo, *Una tassonomia dei commissari*, saranno individuate le categorie entro cui collocare le tipologie commissariali analizzate nel precedente Capitolo. Come si dirà in seguito, possono rappresentare criteri di classificazione delle figure commissariali la *ratio* per la quale sono stati designati, il grado di tipizzazione della figura commissariale nell'ordinamento, la natura dei poteri conferiti, la qualificazione straordinaria o ordinaria dell'organo e il tipo di rapporto con l'ente commissariato. L'elaborazione di categorie e classificazioni risponde all'esigenza di individuare tra le diverse tipologie commissariali analizzate, quegli elementi comuni che attribuiscono all'istituto stesso un significato giuridico più preciso.

Nella Conclusione, si cercherà di tracciare le prospettive di sviluppo futuro che riguarderanno l'istituto commissariale, e, più in generale, la straordinarietà amministrativa. In questo senso, nel contesto dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR, il ricorso a regimi derogatori e le nomine di nuove figure commissariali dimostrano quanto la straordinarietà amministrativa assumerà in futuro sempre maggiore centralità. Occorrerà individuare le ragioni dell'affermazione dei modelli di gestione commissariale nell'ordinamento, evidenziando in retrospettiva i limiti e le disfunzioni amministrative che spesso propriamente o meno ne diventano presupposto.

# CAPITOLO I

## La straordinarietà nell'attività amministrativa

### 1.1 Il fatto emergenziale come presupposto della straordinarietà amministrativa

Il ricorso all'amministrazione straordinaria è oggi «un fenomeno più che mai ordinario»<sup>1</sup>. L'Amministrazione infatti sempre più spesso, derogando alle regole del diritto amministrativo comune, ricorre a discipline speciali o emergenziali, alla nomina di commissioni e commissari ovvero all'impiego di ordinanze straordinarie<sup>2</sup>.

Certamente una delle cause che ha concorso in misura prevalente all'espansione del potere *extra ordinem*, è stata la «progressiva dilatazione del concetto giuridico di emergenza»<sup>3</sup>.

In tal senso, il progresso tecnologico ha raggiunto una velocità che non ha precedenti. Ed è divenuto sempre più difficile, particolarmente per i poteri pubblici, non solo prevedere gli effetti di queste trasformazioni, ma anche apprestare mezzi ordinari adeguati per contrastare i rischi che possono essere generati dall'avanzamento scientifico e tecnologico in termini ambientali, economici, sociali<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> G. DE MAIO, *L'amministrazione straordinaria tra stato di emergenza e calamità naturali*, in M. BASILAVECCHIA, L. DEL FEDERICO, A. PACE, C. VERRIGNI (a cura di), *Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità tra norme interne e principi europei*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 460.

<sup>2</sup> R. CHIEPPA, *Mario Nigro e la disciplina del procedimento amministrativo* in *Riv. trim. dir. pub.*, 2010, III, p. 667.

<sup>3</sup> Di questo avviso G. AVANZINI, *Il commissario straordinario*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 36; S. CASSESE, *I paradossi dell'emergenza*, in AIPDA ("Associazione italiana dei Professori di Diritto amministrativo"), *Annuario 2005: Il diritto amministrativo dell'emergenza*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 223; G. DE MAIO, *cit.*, p. 460.

<sup>4</sup> Per ulteriori approfondimenti sul punto, si v. Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Bologna, Il Mulino, 1999; A. FIORITTO, *L'amministrazione dell'emergenza tra autorità e garanzie*,

E così, specialmente in questo momento storico segnato da cambiamenti di grande portata<sup>5</sup>, i versanti dell'emergenza si moltiplicano: alle calamità naturali e agli eventi bellici, tipicamente considerati eventi eccezionali, si aggiungono l'emergenza sanitaria, quella ambientale, energetica, criminale, economica, sociale e finanche amministrativa<sup>6</sup>. Si tratta di un complesso groviglio di accadimenti straordinari da cui è difficile districarsi.

Il fatto emergenziale ha assunto gradualmente una connotazione sempre più estesa tanto da includere fattispecie che propriamente emergenziali non sono<sup>7</sup>: si pensi ai casi di inefficienze e malfunzionamento dell'amministrazione ordinaria (cd. *maladministration*), alle situazioni in cui i mezzi e poteri ordinari in capo all'Amministrazione sono insufficienti ovvero a circostanze complesse che necessitano di un coordinamento operativo tra più soggetti<sup>8</sup>. Si è giunti al paradosso che gli strumenti *extra ordinem* rappresentino la soluzione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Per un certo tempo anche il Legislatore sembrava aver assecondato questa tendenza<sup>9</sup>. E oggi se

---

Bologna, Il Mulino, 2008; A. CARDONE, *La "normalizzazione" dell'emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del governo*, Torino, Giappichelli, 2011; V. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità* (tit. orig. *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp, 1986), Roma, Carocci, 2000; sul rapporto tra Stato e mercato nel contesto della globalizzazione, cfr. S. CASSESE, *La crisi dello Stato*, Roma, Laterza, 2002, p. 44 ss.

<sup>5</sup> A. MURATORI, *Terrorismo, finanza, pandemia, ambiente: il secolo delle emergenze*, *insideover.ilgiornale.it*, 14 agosto 2021 (ultimo accesso: 30 settembre 2022).

<sup>6</sup> Per la categorizzazione degli eventi emergenziali, cfr. P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 60-61; G. DE MAIO, *cit.*, p. 460.

<sup>7</sup> S. CASSESE, *I paradossi dell'emergenza*, *cit.*, p. 223.

<sup>8</sup> In questo senso G. AVANZINI, *Il commissario straordinario*, *cit.*, pp. 36-37: «vengono così fatte rientrare situazioni di pericolo derivanti da mere inefficienze o disfunzioni della stessa amministrazione ordinaria nella cura degli interessi cui è istituzionalmente preposta o nella gestione dei servizi pubblici. In questo contesto la congestione di traffico in grande città, la presenza di insediamenti di comunità nomadi, il rischio di crolli nell'ambito di aree archeologiche, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani, l'incendio di un teatro divengono presupposti che legittimano il ricorso a mezzi straordinari».

<sup>9</sup> Basti solo ricordare in questa sede tra i primi a sottolineare i profili problematici di questa tendenza, particolarmente sui "grandi eventi", cfr. V. CERULLI IRELLI, *Principio di legalità e*

ne ravvisano di nuovo le premesse, come si avrà modo di illustrare in seguito<sup>10</sup>.

### 1.1.1 L'amministrazione straordinaria come «altra amministrazione»

Si potrebbe ritenere, alla luce di tali trasformazioni, di essere di fronte ad una forma di amministrazione non più propriamente straordinaria e cioè per sua natura residuale, bensì ad «un'altra amministrazione»<sup>11</sup>. E queste perplessità permangono ancora oggi per vari aspetti, nonostante nell'ultimo decennio siano intervenute, anche sotto impulso delle politiche euro unitarie, riforme atte a ridimensionare il ricorso al potere *extra ordinem*<sup>12</sup>.

Ad ogni modo il cd. "diritto amministrativo dell'emergenza" non si riduce ad una mera disamina dei fatti straordinari o ad un'analisi delle loro caratteristiche comuni. Esso, infatti, ha riguardo anche e soprattutto alla "reazione dell'ordinamento"<sup>13</sup>. Quando infatti si verifica un fatto imprevisto e

---

*poteri straordinari dell'amministrazione*, in *Dir. pub.*, 2007, II, p. 382. Per una esposizione più ampia dell'argomento trattato, v. *infra* p. 87 nota 226.

<sup>10</sup> Il riferimento, in particolare (ma non solo), è al D. L. n. 32/2019, conv. con succ. mod. in L. n. 55/2019 (cd. nuovo Decreto "Sblocca-cantieri"). V. *infra* p. 155 ss.

<sup>11</sup> Su questa linea, cfr. M. BROCCA, *L'altra amministrazione. Profili strutturali e funzionali del potere di ordinanza*, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, p. IX; A. CARDONE, *La normalizzazione dell'emergenza*, cit., p. 11 ss.; S. STAIANO, *Brevi note su un ossimoro: l'emergenza stabilizzata*, in S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni, Atti del convegno annuale del "Gruppo di Pisa"*. Capri. 3-4 giugno 2005, Torino, Giappichelli, 2006, p. 649 ss.

<sup>12</sup> Si pensi, per esempio, all'ambito della contrattualistica pubblica, ove con il D. Lgs. n. 50/2016 (cd. "Codice dei contratti pubblici") si è tentato di ridurre il ricorso a regimi speciali e derogatori rispetto alla normativa ordinaria. Tra le discipline abrogate anche quella relativa alle "grandi opere", allora contenuta nella L. n. 443/2001. In realtà, l'intento è stato raggiunto solo in parte, in quanto a tutt'oggi l'intera parte V del Codice è dedicata alle «Infrastrutture e insediamenti prioritari» e prevede ancora alcune disposizioni in deroga. Sul punto, cfr. C. CONTESSA, A. LALLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, La Tribuna, 2021, pp. 1136-37.

<sup>13</sup> In particolare, G. AVANZINI, *Il commissario straordinario*, cit., p. 157, utilizza efficacemente questa espressione per descrivere tale fenomeno. In altri termini, cfr. P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche*, cit., p. 62: «Perciò dal punto di vista giuridico

in questo senso eccezionale, come un terremoto, un naufragio o un incendio boschivo, l'ordinamento è investito della funzione di dare una risposta tempestiva ed efficace «per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti»<sup>14</sup>. E questa reazione può assumere natura ordinaria o straordinaria. L'intervento può considerarsi ordinario, quando i mezzi e i poteri a disposizione dell'Amministrazione sono di per sé soddisfattivi e il normale quadro delle attribuzioni amministrative non è alterato. La reazione può, invece, considerarsi straordinaria quando è necessario il ricorso a soluzioni derogatorie ovvero a regimi giuridici speciali e sostitutivi: ad esempio, l'emanazione di ordinanze straordinarie di necessità e urgenza, la nomina di una *task force* o di un commissario. Insomma, il "diritto amministrativo dell'emergenza" non si ferma all'esame delle cause straordinarie ma amplia il proprio spettro di studio anche alle forme e ai modi attraverso cui la Pubblica Amministrazione risponde all'emergenza<sup>15</sup>.

---

l'emergenza o il fatto emergenziale non è altro che un presupposto funzionale all'attivazione di particolari strumenti giuridici predisposti per tali evenienze».

<sup>14</sup> Così l'art. 1 D. Lgs. n. 1/2018 (cd. "Codice della protezione civile") indica le finalità principali del Servizio Nazionale della protezione civile a cui il Legislatore riconosce competenza specifica in materia di gestione delle emergenze. Per una trattazione più estesa v. *infra* p. 75 ss.

<sup>15</sup> In tal senso, S. GARDINI, *Note sui poteri amministrativi straordinari*, in *Dir. econ.*, 2020, II, p. 148: «Le vicende che ruotano intorno a quello che comunemente viene definito "diritto amministrativo dell'emergenza" meritano, però, di essere esaminate non soltanto dalla prospettiva dei loro fattori causali e legittimanti, ma anche e soprattutto avendo riguardo alla qualificazione dei poteri che in tali contesti vengono esercitati ed alle modalità di azione che caratterizzano l'intervento della Pubblica Amministrazione».



È, tuttavia, indubbio che ciò pone non pochi problemi di ordine costituzionale, innanzitutto in riferimento al rapporto con i principi di legalità e tipicità degli atti amministrativi<sup>16</sup>. E il ricorso sempre più frequente alla dimensione del potere *extra ordinem* rischia di indebolire le fondamenta dell'assetto costituzionale<sup>17</sup>. D'altra parte, la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto ripetutamente, esprimendosi a favore di una legittimazione condizionata dei provvedimenti straordinari<sup>18</sup>. Ad ogni modo, sul tema della legittimità costituzionale dell'attività amministrativa straordinaria si ritornerà più approfonditamente in seguito<sup>19</sup>.

### 1.1.2 Il concetto giuridico di emergenza

Da queste prime considerazioni emerge che, per comprendere le modalità attraverso cui sono esercitati i poteri *extra ordinem*, occorra partire dal concetto giuridico di emergenza.

Dell'emergenza non si ha una nozione normativa e né la dottrina, né la giurisprudenza ne forniscono una definizione univoca. Essa, poi, sembra in parte differenziarsi da ordinamento a ordinamento<sup>20</sup>. La categoria dell'emergenza dunque sfugge ad una precisa definizione a causa delle caratteristiche intrinseche di imprevedibilità e indeterminatezza<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Per una trattazione più distesa v. *infra* p. 40 ss. Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Principio di legalità e poteri straordinari dell'amministrazione*, cit., p. 355; R. CAVALLO PERIN, *Il diritto amministrativo dell'emergenza per fattori esterni all'amministrazione pubblica*, in *Riv. trim. dir. amm.*, 2005, I, pp. 792-96.

<sup>17</sup> Cfr. P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche*, cit., p. 165 ss.

<sup>18</sup> Sul punto si rinvia ai paragrafi 3 e 4 del presente capitolo.

<sup>19</sup> V. *infra* p. 40 ss.

<sup>20</sup> P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche*, cit., p. 61.

<sup>21</sup> Cfr. F. SPANICCIATI, *Decisione amministrativa ed emergenza*, Roma, Università degli studi Roma Tre, 2020, p. 7.

Nella teoria giuridica non esiste una elaborazione del fatto emergenziale come concetto unitario<sup>22</sup>, i tratti di questo si rinvengono frammentati o in dipendenza da altri concetti giuridici<sup>23</sup>. La Costituzione non contiene una espressa previsione dello stato d'emergenza sebbene alcune disposizioni costituzionali presuppongano situazioni di eccezionalità o straordinarietà, di urgenza e necessità: gli articoli, ad esempio, del titolo I della prima parte della Costituzione («Rapporti civili») prevedono nei «casi eccezionali di urgenza e necessità» (art. 13 e 14 Cost.)<sup>24</sup> ovvero «quando vi sia assoluta urgenza» (art. 21)<sup>25</sup> deroghe al procedimento di limitazione dei diritti di libertà tramite posticipazione dell'intervento da parte dell'autorità giudiziaria; l'art. 77, co. 2 Cost. riconosce il potere di adottare atti aventi forza di legge al Governo nei «casi straordinari di necessità e d'urgenza»<sup>26</sup>. E, ancora, nel diritto vigente, circostanze emergenziali compaiono nei più disparati settori

---

<sup>22</sup> G. MARAZZITA, *L'emergenza costituzionale. Definizione e modelli*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 15.

<sup>23</sup> Come *inter alios* nel caso di P. G. GRASSO, s.v. "Necessità", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1977, XXVII, pp. 866-82 dove la condizione di emergenza compare per definire lo stato di necessità.

<sup>24</sup> Il terzo comma dell'art 13 Cost. afferma che: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

Il secondo comma dell'art. 14 Cost. in materia di inviolabilità del domicilio, richiamando le garanzie stabilite nell'articolo precedente, afferma che: «Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale».

<sup>25</sup> Il cui quarto comma afferma che: «In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto».

<sup>26</sup> Il secondo comma afferma che: «Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni».

dell'ordinamento: nel diritto civile si consideri la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo *ex art. 1447 c.c.*<sup>27</sup> e la vendita ad opera del mandatario del bene in custodia nei casi d'urgenza (art. 1718 c.c.), nel diritto processuale i provvedimenti cautelari, nel diritto penale la legittima difesa (art. 52 c.p.)<sup>28</sup> e lo stato di necessità (art. 54 c.p.)<sup>29</sup>. Nel diritto amministrativo la normativa in materia di emergenza è ampia anche a causa di quel fenomeno di "dilatazione dell'emergenza" che ha condotto il legislatore a disporre, di volta in volta, interventi *ad hoc* su una variegata gamma di situazioni (anche non propriamente emergenziali). Non si può però non menzionare il D. Lgs n. 1/2018 (il cd. "Codice della Protezione civile") che, attraverso un'opera di razionalizzazione normativa, contiene gran parte delle norme che disciplinano l'attività e l'organizzazione del Servizio Nazionale della protezione civile nella gestione delle emergenze. Eppure anche in questo testo normativo non è rintracciabile in maniera esplicita una definizione di emergenza.

Occorre a questo punto ricorrere al significato di emergenza nel suo senso comune per ricavarne una definizione esaustiva. Afferma Alessandro Pizzorusso:

«Il termine "emergenza" (*emergency, urgence, ecc.*) è impiegato [...] per indicare le situazioni improvvise di difficoltà o di pericolo, a carattere tendenzialmente transitorio (anche se non sempre di breve durata), le quali comportano

---

<sup>27</sup> Il cui primo comma stabilisce che: «Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata».

<sup>28</sup> Il cui primo comma prescrive che: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

<sup>29</sup> Il cui primo comma prescrive che: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».